

Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

STATUTO – REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA UNIVERSITA' DELLE XII FAMIGLIE ORIGINARIE DI CHIASERNA

CAPO I

Della Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna e dei Condomini che vi appartengono.

Articolo 1°

L'Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna, esistente *ab antique* nel Comune di Cantiano, "Villa di Chiaserna", è retta e governata secondo le disposizioni del seguente Statuto – Regolamento, intendendosi abrogata ed inefficace qualsiasi altra norma o disposizione diversa o contraria di regolamento.

Articolo 2°

Fanno parte della Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna le famiglie e stipiti compresi nei seguenti cognomi: BALDESCI, GALEOTTI, LUCARINI, LUCHETTI, LUCHETTI (Topi), POVEROMO, ROMITELLI, ROMITELLI (Giombolini) e TRANCALINI ed aventi il domicilio abituale nella "Villa di Chiaserna".

Per "Villa di Chiaserna" si intende l'attuale territorio della Parrocchia di S. Anastasia.

Articolo 3°

Lo stemma della Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna è rappresentata da un'altra pianta che sovrasta un altissimo monte in campo bianco.

Articolo 4°


Ogni famiglia è rappresentata dal capo famiglia. Sono considerati capo famiglia per antica tradizione ed ai soli effetti e ragioni del presente Statuto Regolamento:

- a) il coniugato o il vedovo con o senza prole o altre persone cui è tenuto al mantenimento per legge;
- b) la vedova con o senza prole, o altre persone cui è tenuta al mantenimento per legge;
- c) il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
- d) il maggiore di età, senza distinzione di sesso, con focolare a sé, con o senza prole, o altre persone cui è tenuto al mantenimento per legge;
- e) il primogenito di famiglia ancora unita, nella quale siano deceduti entrambi i genitori;

Articolo 5°

Sono sospesi dal diritto di condomino:

- a) gli amministratori che si siano resi colpevoli di indebito maneggio di denaro della Università e finché non abbiano reso il conto e soddisfatto il loro debito;
- b) i condomini resisi consapevolmente contravventori recidivi (almeno tre volte nel periodo di dieci anni) alle vigenti leggi e prescrizioni forestali ed agrarie, nonché a disposizioni e articoli del presente Statuto – Regolamento.
- c) I condomini resisi debitori e messi in mora con l'ingiunzione dell'esattore, finché non abbiano saldato il loro debito;
- d) I condomini che abbiano abbandonato la dimora effettiva nella "Villa di Chiaserna" finché non ritornino stabilmente in essa.



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

Articolo 6°

La sospensione del diritto di condomino sarà pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne fisserà la durata, che non potrà essere inferiore ad un anno e superiore a cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione procederà d'ufficio o su segnalazione di un condomino e dovrà emettere la sua decisione dopo aver esaminate le ragioni e discolpe che il condomino incolpato, invitato *ad hoc*, riterrà eventualmente di esporre. La sospensione riguarderà solamente la persona del condomino e non si estenderà agli altri componenti della famiglia, salvo che gli stessi non abbiano concorso nella violazione.

La decisione sarà comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato.

Articolo 7°

L'elenco dei capi famiglia componenti l'Università sarà, a cura del Consiglio di Amministrazione, riveduto ogni anno entro e non oltre il giorno 15 del mese di Maggio e pubblicato in copia, mediante affissione, all'Albo della Università stessa per 15 giorni consecutivi.

Gli eventuali reclami dovranno essere proposti, entro giorni quindici decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione, con ricorso allo stesso Consiglio di Amministrazione, il quale, sentito l'interessato deciderà entro i quindici giorni successivi.

Egual procedura verrà applicata per i reclami avverso la decisione di sospensione del condomino, sostituito però al termine dell'ultimo giorno della pubblicazione quello della comunicazione della lettera raccomandata.

I sospesi dal diritto di condomino saranno iscritti in altro elenco, che non sarà reso pubblico ma conservato presso gli atti del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di visura da parte di ogni componente della Università, entro e non oltre il giorno 15 del mese di Giugno.

CAPO II

Della natura dei beni della Università e dei diritti dei condomini

Articolo 8°

Tutti i beni immobili della Università sono, sotto qualsiasi forma, inalienabili.

Così pure sono inalienabili i diritti di condomino, dei quali non è dato disporre sia per atti tra vivi, che per atto di ultima volontà.

Articolo 9°

Il patrimonio della Università è costituito da beni immobili elencati e descritti nell'allegato elenco costituente parte integrante del presente Statuto – Regolamento.

CAPO III


Dell'uso dei beni dell'Università

Articolo 10°

Il godimento dei beni dell'Università (boschi, pascoli, ecc.) è riservato esclusivamente ai soli condomini iscritti nell'elenco dei capi famiglia componenti dell'Università, specificato dall'articolo 7, primo comma, del presente Statuto – Regolamento.

Articolo 11°

L'utilizzazione dei pascoli è consentita ai soli condomini per il bestiame di proprietà delle loro famiglie e svernante nella "Villa di Chiaserna".



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

Però, per poter fruire del diritto di pascolo, ogni capo famiglia entro e non oltre il 1° di Marzo dovrà denunciare al Consiglio di Amministrazione dell'Università la quantità di bestiame, distinto per specie, da avviare al pascolo.

Articolo 12°

Ogni anno, entro e non oltre il 1° di Marzo, il Consiglio di Amministrazione, sentite le autorità competenti, determinerà le zone dove sarà esercitato il libero pascolo per i condomini e quelle altre nelle quali, per ragioni inerenti al miglioramento fondiario o alla conservazione dei terreni, sarà fatto divieto di esercitarlo.

Così pure potrà determinare, sempre per ragioni inerenti alla conservazione dei fondi, il limite massimo di bestiame da immettere, osservando un criterio proporzionale tra numero di condomini capo famiglia e numero di componenti della famiglia stessa.

Il pascolo sarà “di massima” esercitato in comunione, ossia il bestiame dovrà generalmente pascolare in mandria sotto la sorveglianza dei relativi pastori all'uopo designati.

Della condotta di questi ultimi, ai fini del presente Statuto – Regolamento, saranno tenuti responsabili i rispettivi capo famiglia.

Articolo 13°

Dovranno essere tenute presenti inoltre ed osservate tutte le disposizioni e norme di legge o aventi forza di legge, emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e da altri Enti aventi autorità di governo o controllo in materia di pascoli montani.

Articolo 14°

L'utilizzazione dei boschi (legna da ardere e carbone) riguarda i soli “bisogni essenziali” di ciascuna famiglia di condomino, nonché il diritto di usufruire della frasca per le proprie pecore per l'alimentazione invernale.

I bisogni essenziali di cui sopra saranno fissati, anno per anno (anno solare) dal Consiglio di Amministrazione, il quale, ricevuta la relativa domanda dei capo famiglia, deciderà in base al numero di componenti di ciascuna famiglia, col criterio del buon padre di famiglia.

Nell'operazione materiale del taglio, che i condomini eseguiranno, dovranno essere osservate, dagli stessi, tutte le norme e disposizioni emanate dalle Autorità Forestali competenti.

Articolo 15°

E' permessa l'affittanza, anno per anno, dei pascoli esuberanti alle necessità dei condomini.


L'affittanza sarà concessa per “licitazione privata” al miglior offerente, con offerta da eseguirsi in busta chiusa entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione e, a parità di offerta, al concorrente che sia condomino dell'Università o altrimenti con estrazione a sorte.

Articolo 16°

E' consentita, allorché sopravvanzano ai bisogni essenziali dei condomini, la vendita del soprassuolo boschivo utilizzabile.

Si procederà all'operazione di cui sopra previa le prescritte autorizzazioni ed assegnazioni della competente Autorità Forestale, la quale fisserà anche il prezzo di stima, base per la vendita del “taglio” da eseguirsi a licitazione privata, con busta chiusa, con le modalità già descritte nel precedente articolo per l'affittanza dei pascoli.

Saranno osservate tutte le prescrizioni dettate per l'occasione dalla competente Autorità Forestale per la consegna, il taglio, il collaudo e la riconsegna del bosco.



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

Articolo 17°

A tutti indistintamente è proibito recidere rami, tagliare alberi, sradicare le ceppaie non secche delle piante.

La sola legna secca ed i rami caduti andranno a profitto dei condomini, sempre che il Consiglio di Amministrazione non ravvisi l'opportunità di disporne la vendita.

Avvenendo straordinarie cadute di alberi a causa di forza maggiore il Consiglio di Amministrazione ripartirà fra i condomini la legna che ne risulterà, oppure ne disporrà la vendita secondo la modalità indicata al precedente articolo 16°.

Il criterio di ripartizione sarà basato sul "bisogno essenziale" di ciascuna famiglia.

Articolo 18°

Le cave di pietra e di ghiaia esistenti nei fondi dell'Università saranno date in affitto. L'affittanza sarà concessa con le stesse norme prescritte dall'art. 15 del presente Statuto – Regolamento.

Articolo 19°

E' fatto espresso divieto all'Università e per essa al Consiglio di Amministrazione, di ripartire fra i condomini le somme ricavate dalla vendita di legna o erbe esuberanti ai bisogni dei condomini stessi o dall'affitto di terreni.

Articolo 20°

Una quota parte del ricavato netto, della vendita boschiva o dell'affittanza, potrà, a secondo delle effettive esigenze, essere destinata a migliorie dei boschi e dei pascoli.

Articolo 21°

Una quota parte, non superiore al 20%, dell'avanzo netto di bilancio dovrà essere accantonata in un libretto di deposito a risparmio, per dotare l'Università di una rendita annua sufficiente a coprire le ordinarie spese di amministrazione.

Le operazioni di deposito e di prelievo dal libretto potranno essere effettuate solo con regolari mandati di pagamento ed ordinativi di incasso, da emettersi previa apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il restante dell'avanzo netto di bilancio dovrà essere impiegato (o accantonato sempre nel libretto di deposito a risparmio) in acquisti di beni immobili, che continueranno così a far parte del patrimonio dell'Università, o in esecuzione di opere pubbliche a vantaggio dell'Università stessa.


Eccezionalmente un decimo del restante avanzo netto, di cui al precedente comma, potrà -con decisione unanime del Consiglio di Amministrazione- essere destinato a elargizioni assistenziali e, una tantum, a famiglie di condomini assolutamente indigenti e bisognose.

Articolo 22°

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà in relazione alle esigenze di bilancio dell'Università, di imporre ad ogni condomino capo famiglia una "affida annua" in corrispettivo all'uso del pascolo ed il prezzo delle "parti" di bosco per uso domestico.

Articolo 23°

Mancando o risultando insufficienti le entrate e qualora non fosse possibile provvedere diversamente, gli oneri saranno sostenuti da tutti i capi famiglia componenti l'Università, in parti proporzionali ai benefici che ritraggono dall'uso dei beni.



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

Articolo 24°

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 11 (pascolo di bestiame in quantità superiore a quella denunciata) saranno puniti con il pagamento di una somma pari a quattro volte l'ammontare dell'affida.

Eguale sanzione sarà comminata a coloro che eserciteranno il pascolo fuori dalle zone consentite di cui all'articolo 12, primo comma, del presente Statuto – Regolamento.

Saranno altresì puniti col pagamento di una somma pari a quattro volte l'ammontare del prezzo stabilito per le "parti" di bosco per uso domestico, coloro che simuleranno bisogni di legna e di carbone superiori e non corrispondenti alle reali necessità delle singole famiglie, nonché coloro che avessero esercitato il "taglio abusivo".

Obbligati al pagamento delle somme di cui alle precedenti sanzioni saranno i capo famiglia.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, Consiglio che deciderà dopo aver sentito l'incolpato.

Articolo 25°

I singoli condomini, indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra, restano direttamente responsabili sia verso l'Università, sia verso terzi, per tutti i danni cagionati da una condotta irregolare o illegittima.

CAPO IV

Degli Organi dell'Università

Articolo 26°

L'Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna ha un'Assemblea Generale ed un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tra i quali viene eletto il Presidente.

CAPO V

Della Assemblea Generale e delle sue attribuzioni

Articolo 27°

L'Assemblea Generale dei condomini è costituita da tutti i condomini capo famiglia iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, primo comma, del presente Statuto – Regolamento.

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In prima convocazione è necessario l'intervento di almeno la metà più uno del numero degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, primo comma, citato sopra, come capo famiglia.


In seconda convocazione, che avrà luogo successivamente, a non meno di due ore di distanza, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei capi famiglia.

Articolo 28°

L'Assemblea Generale dei condomini, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, delibera:

- in sede ordinaria:
- l'approvazione del rendiconto della gestione, presentata dal Consiglio di Amministrazione, entro il mese di Maggio dell'anno successivo;
- in sede straordinaria:
 - a) sulla costituzione in consorzio con altre Università ed Associazioni;
 - b) sulla approvazione e modifiche dello Statuto – Regolamento della Università.

Articolo 29°



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

L'Assemblea Generale dei condomini si riunisce di diritto, ogni cinque anni, per convocazione del Consiglio di Amministrazione o in difetto per iniziativa di almeno un terzo dei capo famiglia iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, primo comma, del presente Statuto – Regolamento d'Ufficio per intervento del Commissario nominato dall'Autorità Tutoria, per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale dei condomini si riunisce, in via straordinaria sempre per l'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione, quando siano venuti a mancare –per morte, dimissioni, decadenza o sopravvenuta incapacità- almeno tre dei suoi componenti di diritto.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene per scrutinio segreto.

Nelle schede gli elettori devono indicare, a pena di nullità, non più di cinque condomini capo famiglia.

Risulteranno eletti i cinque capi famiglia votati che riporteranno il maggior numero di voti.

In caso di morte, dimissioni, decadenza, sopravvenuta incapacità di non più di due componenti del Consiglio di Amministrazione, subentreranno i capo famiglia, non eletti, che hanno riportato il maggior numero di suffragi.

CAPO VI

Dal Consiglio di Amministrazione

Articolo 30°

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere, nel proprio seno, il Presidente.

I consiglieri, eletti con le modalità di cui all'art. 29 del presente Statuto – Regolamento, entrano in carica appena resa esecutiva la deliberazione dell'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

Sono eleggibili a consiglieri tutti i capo famiglia iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7, primo comma, del presente Statuto – Regolamento eccettuati:


- 1) coloro che non sappiano leggere e scrivere;
- 2) il Sindaco, il Segretario ed i consiglieri del Comune di Cantiano;
- 3) gli stipendiati dell'Università;
- 4) coloro che hanno pendente una lite con l'Università;
- 5) coloro che hanno rapporto d'affari (affitto, locazione, ecc.) con l'Università;
- 6) coloro che risultano essere sospesi o privati dell'elettorato attivo o passivo;

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e gli affini in primo e secondo grado.

Articolo 31°

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare:

- a) approvazione bilancio preventivo e consuntivo;
- b) sulla nomina e licenziamento di eventuali impiegati o salariati;
- c) sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- d) sulla contrazione di mutui e prestiti sugli investimenti produttivi;
- e) sulla affrancazione di rendite e censi passivi;
- f) sulla imposizioni di contributi sociali e sui ruoli relativi;
- g) sull'approvazione di regolamento in genere per l'amministrazione e per il godimento dei beni collettivi;
- h) sugli acquisti e sulle accettazioni di lasciti;
- i) sulle alienazioni e sulle cessioni di crediti, sui crediti portanti ipoteca;
- l) sulle servitù e costituzione di rendita fondiaria;



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

- m) sulle transizioni sopra diritti di proprietà o di servitù;
- n) sulle attività indicate rispettivamente dagli articoli n. 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 49;
- o) su tutti gli oggetti che non siano riservati dal presente Statuto – Regolamento all'Assemblea Generale dei condomini.

Articolo 32°

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Università (generalità dei condomini) e, come specificato all'articolo 25 del presente Statuto – Regolamento, rende conto annualmente all'Assemblea Generale dei Capo famiglia della sua gestione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti e con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti.

Articolo 33°

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalle disposizioni di legge per quanto riguarda l'esame del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo.

Le altre, ogni volta che lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno un terzo dei propri membri.

Articolo 34°

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento della maggioranza di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Nel caso che il Consiglio di Amministrazione si riunisse in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre però non minore di due.

Le votazioni si fanno per appello nominale, per alzata e seduta ed a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

L'esito della votazione segreta viene riconosciuto dal Presidente con l'assistenza di due scrutatori.

Per la validità delle adunanze non viene computato chi, avendo interesse, ai sensi delle disposizioni vigenti non può prendere parte alle deliberazioni.

Articolo 35°

I processi verbali delle deliberazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario che ha l'obbligo di estenderli.


Articolo 36°

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi decadono dalla carica. La decadenza sarà sancita dal Consiglio.

Articolo 37°

Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione possono presenziare i condomini dell'Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna.

La discussione di argomenti riguardanti persone deve essere fatta in seduta segreta.



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

Articolo 38°

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo a particolari situazioni, potrà avvalersi, quale aiuto tecnico o amministrativo, di collaboratori estranei alla Università, sempre però ferma l'esclusione di qualsiasi rapporto di dipendenza o professionalità.

CAPO VII

Del Presidente della Università

Articolo 39°

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno.

Spetta al Presidente:

- a) spedire gli avvisi per la convocazione dell'Assemblea Generale dei capo famiglia; convocare il Consiglio di Amministrazione; presiedere le relative adunanze,
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) firmare gli atti dell'Università;
- d) proporre le materie da trattare nelle adunanze;
- e) presiedere gli incontri e stipulare i contratti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse dell'Università;
- f) provvedere, quale Capo dell'Amministrazione, all'osservanza dei regolamenti ed in genere alla sorveglianza del buon andamento dell'Università;

In caso di giustificato legittimo impedimento ne fa le veci il consigliere anziano che ha ottenuto più suffragi.

CAPO VIII

Del segretario

Articolo 40°


Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario, che può essere condomino o anche persona estranea.

Il Segretario sovrintende al buon andamento di tutto il servizio amministrativo e contabile dell'Università.

Articolo 41°

Il Segretario è sotto l'immediata direzione del Presidente ed ha le seguenti attribuzioni:

- a) assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale dei condomini e del Consiglio di Amministrazione, redigendo i processi verbali;
- b) stende tutti gli atti dell'Università e controfirma gli stessi dopo la sottoscrizione del Presidente;
- c) tiene la corrispondenza dell'Amministrazione, che è firmata dal Presidente;
- d) tiene il protocollo e l'archivio;
- e) tiene i registri strettamente necessari per una regolare tenuta della contabilità dell'Università;
- f) redige il bilancio preventivo, ivi compreso il ruolo delle entrate, incluse quelle di contribuzione, e quello consuntivo;
- g) esegue, infine, ogni altro incarico che gli sia dato dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione, sotto l'osservanza delle disposizioni che comunque regolano la vita dell'Università.



Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna

Via Tommaso Cordelli, 104 – 61044 Chiaserna (PU)

Articolo 42°

Per la stipulazione dei contratti, per i quali a termini di legge è richiesto l'atto pubblico, l'Università ricorrerà al ministero di Notaio, mentre per le scritture e le licitazioni private e gli atti d'incanto verranno redatti dal Segretario, cui saranno devoluti gli emolumenti fissati per i Segretari comunali dalla Legge Comunale e Provinciale.

Articolo 43°

Il Consiglio di Amministrazione provvede a stabilire la retribuzione spettante al Segretario ed alla sua iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assistenziali previsti dalla vigenti disposizioni di legge.

CAPO IX

Dei ruoli di contribuzione

Articolo 44°

Il servizio di Tesoreria è affidato all'Esattoria e Tesoreria Consorziale di Cagli, gestita dalla Cassa di Risparmio di Pesaro, Agenzia di Cantiano.

Articolo 45°

I ruoli di contribuzione sono compilati ogni anno.

Essi resteranno, per la pubblicazione, esposti per otto giorni all'albo dell'Università.

Decorso l'anzidetto termine, previa approvazione delle Autorità di Controllo, saranno trasmessi per l'esazione all'Esattore.

CAPO X

Norme finali e di attuazione

Articolo 46°

Saranno altresì osservate dall'Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna e per essa dai suoi componenti e si intendono qui richiamate, tutte le leggi dello Stato (fra cui la legge 16.6.1927 n. 2766 ed il R.D. 26.2.1928 n. 332) della Regione, nonché i programmi e le norme della Comunità Montana, della Provincia e del Comune, inerenti all'esercizio dei diritti sui beni dell'Università stessa.